



Comitato Regionale  
VENETO

DECISIONE n. 13 - 2022/2023

Verona, 03/02/2023

### IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

- esaminato la relazione del commissario arbitrale redatta dal Giudice Arbitro Nazionale sig. BIAGIO DOMENICO FERRARA in data 23/01/2023, relativo all'incontro di C2 Regionale, Girone B, svoltosi tra A.S.D. TT. Cornedo e Primavera Buttapietra, tenutosi il 22/01/2023;

- rilevato che dalla suddetta relazione emerge che il referto di gara "è risultato essere alquanto incompleto:

1) Mancava l'indicazione del G.A. designato per l'incontro con la mancata firma di accettazione da parte dei due capitani delle due squadre; in contrasto con l'art.19 comma 8 del regolamento dell'attività a squadre – Parte generale – Stagione agonistica 2022/2023.

2) Mancava la firma dell'arbitro designato per la verifica della presenza/funzionalità del defibrillatore.

3) Mancava la firma del dirigente/tesserato della società che indicasse l'addetto all'utilizzo del defibrillatore, art. 22 comma 15 del suddetto regolamento.

Tutte le firme e le indicazioni mancanti sono state apportate dopo i miei rilievi con l'incontro iniziato alle 10:00 e con il risultato di 5-0.

In riferimento alla "palestra" è stato disatteso l'art. 8 comma 8 del regolamento dell'attività individuale e dei relativi campionati – parte generale.

Infatti le due aree di giuoco non rispettavano il limite minimo di altezza pari a m. 4 mentre sono state allestite con un transennamento pari al 50%.

Le transenne erano assenti dove pilastri in cemento armato o termosifoni in ghisa non erano coperti da materiale per ridurre il rischio sull'eventuale impatto. Le panchine delle due squadre potevano essere raggiunte solo percorrendo tre gradini visto che si trovavano su un piano rialzato";

ITTF • ETTU



- visti gli artt. 19, comma 8, e 22, comma 15, del Regolamento dell'attività a squadre (parte generale);

- visto altresì l'art. 8, comma 8, del Regolamento dell'attività individuale (parte generale);

- visti gli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Giustizia;

**decide**

di stabilire le seguenti sanzioni:

- nei confronti di A.S.D. TT. Cornedo, l'ammenda pari ad € 50, 00 prevista dalla tabella delle tasse Federali per l'inosservanza dell'art. 8, comma 8, Regolamento attività individuale (parte generale) e di sollecitare la messa a norma dell'area di gioco prima della prossima partita in casa di campionato, eventualmente facendo l'utilizzo di un diverso impianto;

- nei confronti di A.S.D. TT. Cornedo, poiché trattasi di prima inosservanza dell'art. 22, comma 15, nonché di inosservanza dell'art. 19, comma 8, Regolamento attività a squadre (parte generale), la perdita dell'incontro con il punteggio 0-7, la penalizzazione un punto in classifica e l'ammenda di € 200,00.

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO

Avv. Giulia Busato

